RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. PER L'ANNO 2019 – CIG: 7593279C0C N. GARA: 7171327

Facendo seguito alla formulazione di quesiti da parte di alcuni operatori in merito alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le relative risposte.

Domanda 1

Si richiede la disponibilità ad effettuare un sopralluogo presso i seguenti impianti:

a) Impianto di potabilizzazione NIP di Ravenna;
b) Impianto di potabilizzazione della Standiana;
c) Impianto di potabilizzazione di S. Sofia.

Si chiede inoltre la disponibilità ad effettuare un sopralluogo presso altri 3 impianti rappresentativi per i fanghi allo stato liquido pompabile.

Risposta

Si informa che, al fine della valutazione delle attività contrattuali, è facoltà richiedere l'effettuazione di un sopralluogo, da parte del legale rappresentante dell'impresa o di un suo direttore tecnico o di un dipendente delegato dal legale rappresentante, al fine di prendere visione degli impianti di potabilizzazione dove viene prodotto il rifiuto.

L'identità del soggetto che per conto del concorrente effettua il sopralluogo dovrà essere dimostrata con l'esibizione di un valido documento di identità. I sopralluoghi, da effettuarsi congiuntamente al personale del soggetto appaltante, dovranno essere concordati telefonicamente con l'ufficio tecnico del soggetto appaltante (tel. 0543-974415: referente P.I. Mauro Baesti).

Si precisa che l'effettuazione del sopralluogo non è condizione necessaria per la presentazione dell'offerta.

Domanda 2

Si chiede un chiarimento in merito al punto i) delle disposizioni finali dove si riporta la seguente frase: "*l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta*".

Risposta

In merito alla dicitura riportata nelle norme di partecipazione "*l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta*", si evidenzia che tale disposizione deriva dall'art. 32 c. 6 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) in quanto, come indicato nei successivi commi dell'art. 32, l'aggiudicazione è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara (requisiti di generali di cui all'art. 80 del Codice, requisiti di idoneità professionale, eventuali ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnico-professionale). Solamente dopo la verifica dei prescritti requisiti di partecipazione l'aggiudicazione diviene efficace (art. 32 c. 7 del Codice) ed è quindi possibile procedere con la stipula del contratto (art. 32 c. 8 del Codice).

Domanda 3

Si chiede un chiarimento in merito all'attività di intermediazione dei rifiuti: confermate che l'intermediazione non è da considerarsi subappalto?

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI
FORLI SEDE
Nr.0008242 Data 28.09.2018
Tit. 08 Partenze

Risposta

Si ricorda che ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. l) è definito come intermediario "*qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti*". L'attività di intermediazione deve essere autorizzata attraverso l'iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 8, ai sensi dell'art. 212 del Testo Unico Ambientale.

Come precisato dalla Circolare dell'Albo nazionale gestori ambientali, n. 841 del 6 luglio 2011, "*l'affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e trasporto, [...], non costituisce attività di intermediazione in quanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera l), del D.lgs. 152 del 2006, l'intermediario è l'impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi*".

Pertanto, si può concludere che sussiste attività di intermediazione solo allorquando tale operazione sia afferente all'avvio al recupero oppure allo smaltimento, dovendosi escludere che vi sia intermediazione allorquando il soggetto intermediario si occupi della mera organizzazione del trasporto.

Premesso quanto sopra si conferma che l'attività di intermediazione (relativa, appunto, al recupero/smaltimento), concessa fino al limite del 30% dell'importo contrattuale, non è identificata come subappalto.

Tale possibilità è stata prevista da parte della scrivente stazione appaltante al fine di evitare che le eventuali disfunzioni nel servizio di smaltimento, dovute ad inoperatività tecnica del sito dell'aggiudicatario, potessero avere ripercussioni, trattandosi di servizi essenziali, sulla filiera di produzione dell'acqua potabile.

Infine trattandosi di una possibilità già contemplata nel bando di gara non risulta necessario indicare nell'offerta l'intenzione di fare ricorso all'intermediazione di rifiuti fermo restando che in sede esecutiva tale attività è in ogni caso subordinata all'iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 8, ai sensi dell'art. 212 del Testo Unico Ambientale.

Forlì, 25/09/2018.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Simone Montalti)